

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI FERRARA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7/13736/2013 del 25/03/2013
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 94/130122/2018 del 23/11/2018,
n. 6-61855/2020, n. 8-45813/2021 e n. 137 del 24.11.2025.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'imposta di soggiorno in applicazione all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni (*di seguito per brevità* ,s.m.i.), nonché alle disposizioni previste dall'art. 4, del D.L. 50 del 24.04.2017, convertito dalla Legge n. 96 del 21.06.2017, , e dall'art. 180, commi 3 e 4 del DL 34/2020 , convertito dalla L. n. 77/2020.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in virtù delle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s m i e dell' art. 4, del D.L. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017, e successive modifiche ed integrazioni .

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ferrara, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché per i servizi pubblici locali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 giugno 2013.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio comunale, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura. Per strutture ricettive, a titolo esemplificativo, si intendono: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast, rom & breakfast,), agriturismi, strutture di turismo rurale.

Articolo 3

Soggetto passivo e Soggetti Responsabili alla riscossione ed al pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune, che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50. L'imposta va versata ai gestori delle strutture ricettive presso le quali detti soggetti pernottano o ai soggetti che incassano il canone o corrispettivo dei contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del DI 50/2017 o che intervengono nel pagamento del suddetto canone o corrispettivo.

2. Il soggetto responsabile della riscossione dell'imposta e degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta previsti nei successivi articoli è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta .

3. I soggetti di cui all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/2017 che incassano direttamente i canoni o i corrispettivi del soggiorno o che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta e soggiacciono agli stessi obblighi ed adempimenti previsti dal presente regolamento per i gestori delle strutture, ivi compreso la presentazione del mod. 21 entro il 30 gennaio di ogni anno. E' possibile prevedere con apposito atto convenzionale o mediante adesione ad appositi /accordi, nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo modalità operative diversificate per l'attuazione dei relativi obblighi, anche derogando al presente regolamento.

4) A decorrere dal 19 maggio 2020 i soggetti di cui ai precedenti commi 2 e 3 in virtù dell'art. 180 commi 3 e 4 del DI 34/2020 (conv. con la L. 77/2020) sono diventati ' responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi , nonché responsabili della presentazione di una dichiarazione cumulativa annuale, e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale e comunque entro il limite massimo consentito dalla legge. In assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato.

2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, così come classificate e definite dalla normativa vigente in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico e/o prezzo del soggiorno.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- b) il soggetto ricoverato o degente presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in quanto abbisogna di cure e/o terapie, interventi, anche limitatamente al giorno antecedente alla data del ricovero e/o degenza ed a quello successivo alla data della dimissione;
- c) il soggetto che presta assistenza al degente e/o ricoverato presso strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale, in ragione di massimo n. due accompagnatori/assistenti per malato;
- d) le persone in carico ai servizi sociali e sanitari con certificazione del servizio interessato, ivi compresi coloro che alloggiano temporaneamente a causa degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, presso le strutture presenti sul territorio comunale;
- e) l'autista di pullman e/o l'accompagnatore turistico, che presta regolare attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un solo accompagnatore turistico ogni 18 turisti partecipanti.
- f) il soggetto appartenente a Forze di polizia nazionale e locale (es: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Forestale, Penitenziaria, Municipale, ecc, ecc.), alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica militare, Militari Nato) o al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, che soggiornano nelle strutture ricettive per motivi di servizio;
- g) il personale dipendente del gestore della struttura che ivi svolge attività lavorativa;
- h) il soggetto che presta attività di volontariato per emergenze dettate da eventi/calamità naturali;
- i) il possessore di card turistica. Il numero di notti che in tale caso soggiace all'esenzione varia a seconda del numero di giorni di validità della card turistica. A titolo esemplificativo: card valida 2 (due) gg. il pernottamento esente è n. 1 (uno), card valida 3 (tre) gg. i pernottamenti esenti sono n.2 (due), card valida 6 (sei) gg. i pernottamenti esenti sono 5 (cinque).
- l) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. L'esenzione si estende ad un solo accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e lett.c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 5 ter dell'art. 4 del DI 50/2017, convertito nella L. 96/2017, da parte dell'interessato, di :

a) dichiarazione, ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i., attestante:

- nel caso di accompagnatore che presta assistenza al degente e/o ricoverato: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti dell'assistito, degente e/o ricoverato presso una delle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale;
- nel caso di ricoverato e/o degente: che il soggiorno presso la struttura ricettiva è determinato dalla necessità di dover effettuare cure e/o terapie, interventi, presso una delle strutture sanitarie presenti sul territorio provinciale;

b) certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria situata sul territorio provinciale, attestante le generalità del malato ricoverato e/o del degente e la durata (data inizio e data fine) della prestazione sanitaria e/o del ricovero presso la medesima;

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere l), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o al soggetto di cui al comma 5 ter dell'art. 4 del DI 50/2017, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante il possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 3^a della Legge 104/92 con indicazione del nominativo e il codice fiscale del soggetto accompagnatore

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1.I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse attraverso proprio ricevutario e/o a scelta, fatturando direttamente l'importo oggetto di imposta, fuori campo iva.

1bis. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, qualora incassino il canone e/o il corrispettivo per gli immobili ad uso abitativo oggetto dei contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del DL 50/2017 o qualora intervengano nel pagamento di detto canone e/o corrispettivo in quanto responsabili del pagamento dell'imposta, devono effettuare il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta, secondo le medesime modalità e tempistiche previste per i gestori delle strutture di cui al comma 2 e seguenti del presente articolo. E' possibile prevedere nei confronti di detti soggetti con eventuale atto convenzionale o aderendo ad apposti accordi, diverse modalità e tempistiche di versamento.

2.I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:

a) mediante Pago Pa; bollettino di conto corrente postale intestato al comune di Ferrara o mediante bonifico bancario;

b) tramite le procedure telematiche messe a disposizione sul portale del comune di Ferrara, non appena attivate;

c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale e/o le agenzie di credito convenzionate;

d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale e/o previste specificatamente dalla legge.

3.I dati-estremi del versamento di ogni trimestre vanno indicati nella comunicazione periodica trimestrale e non possono avere data successiva a quella di presentazione della comunicazione. I dati riferiti al versamento di ogni annualità dell'imposta di soggiorno dovranno essere cumulativamente indicati anche nella dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quelli in cui si è verificato il presupposto impositivo nel rispetto delle modalità di trasmissione previste dalla legge.

Articolo 7

Obblighi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ferrara ed i soggetti di cui al comma 1bis del precedente art. 6, sono tenuti a:

1) informare, anche nella versione multilingue predisposta dall'ufficio turismo e visibile sul sito istituzionale comunale, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle eventuali esenzioni e/o riduzioni dell'imposta di soggiorno, del regolamento applicativo;

2) effettuare il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel rispetto dei modi e termini di cui al precedente art. 6. Qualora sia riscosso nel corso di un trimestre un importo inferiore ai 10 euro è possibile versarlo nel trimestre successivo e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo al trimestre di riferimento. Restano fermi gli obblighi dichiarativi/comunicativi;

3) comunicare trimestralmente all'Ente, entro i primi quindici giorni del mese successivo ad ogni trimestre, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura o presso l'immobile ad uso abitativo oggetto di contratto di locazione breve di cui all'art. 4 del DL 50/2017, convertito nella L. 96/2017, nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, i dati anagrafici e di residenza degli ospiti che non hanno versato l'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni e/o annotazioni utili ai fini del computo della stessa. Limitatamente all'esercizio finanziario 2013 la comunicazione di cui al precedente periodo, ed il relativo versamento dovranno essere effettuati dal gestore entro il 15 di ottobre 2013 e i successivi entro il 15 gennaio 2014. Dall'anno di imposta 2014 e successivi rimangono fermi i modi ed i termini previsti dal precedente art. 6, nonché dal punto 3) primo periodo del presente articolo;

3 bis): Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 le dichiarazioni di cui al precedente punto 3), relative al primo, al secondo ed al terzo trimestre nonché il riversamento dell'imposta riscossa nei suddetti periodi, potranno essere effettuati entro il 30 novembre. Limitatamente all'esercizio finanziario 2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica, la dichiarazione di cui al precedente periodo ed il riversamento dell'imposta di soggiorno afferente il secondo ed il terzo trimestre 2021 potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2021.

3 ter) a presentare, in applicazione delle modifiche introdotte dall'art. 180 commi 3 e 4 del DL 34/2020, una dichiarazione cumulativa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno oggetto di approvazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione cumulativa relativa all'anno d'imposta 2021, entro il 30 giugno 2022, fatto salvo ulteriori differimenti disposti ex lege.

4) esibire e/o rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune su richiesta dell'Amministrazione, ai fini dell'attività di controllo e/o verifica;

5) conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni/ comunicazioni trimestrali, dichiarazione cumulativa annuale , copia dei contratti di locazione brevi di cui all'art. 4 del DL. 50/2017, anche se non soggetti a registrazione, quietanza o comunque riscontro documentale probante l'avvenuto incasso del canone o corrispettivo di cui all'art. 4 comma 5 ter del DL. 50/217 o che sia intervenuto nel pagamento del predetto canone e/o corrispettivo ecc,) per almeno 5 anni dalla data del documento;

6) presentare entro il 30 gennaio di ogni anno il mod. 21 all'ufficio imposta di soggiorno dell'ente secondo le modalità indicate dal medesimo,

7) inserire nella comunicazione trimestrale i dati del versamento dell'imposta riscossa, che, pertanto deve essere già stato effettuato al momento della presentazione della dichiarazione/ comunicazione medesima. In caso contrario la comunicazione è incompleta e soggiace alle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al successivo art.

9. La comunicazione va presentata anche se la struttura nel trimestre non ha avuto ospiti. In assenza di comunicazione trimestrale si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 9 . Qualora invece l'attività della struttura sia sospesa, limitatamente al periodo oggetto di sospensione la comunicazione non occorre sia presentata. E' possibile adottare mediante atto convenzionale o mediante adesione ad appositi accordi modalità operative diversificate per i soggetti, intermediari immobiliari e/o gestori dei portali telematici , di cui al citato art. 4, comma 5 ter, relativamente agli obblighi scaturenti dalla legge e dal presente regolamento nonché per le connesse e conseguenti attività di verifica.

8. La comunicazione trimestrale, così come la certificazione ai fini dell'esenzione, la richiesta di rimborso, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo in forma telematica o su supporto cartaceo, corredata del documento di identità del dichiarante e/o richiedente, o mediante posta certificata.

8bis: la dichiarazione cumulativa relativa ad ogni annualità di imposta dovrà essere presentata in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che saranno oggetto di approvazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La dichiarazione cumulativa relativa all'anno 2020 sarà inviata secondo le modalità e termini di cui al precedente comma 3 ter).

9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso soggetto gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire i versamenti e le comunicazioni trimestrali distinti per ogni struttura. I soggetti di cui al comma 1bis) del precedente art. 6 qualora incassino il canone e/o il corrispettivo relativo ai contratti di locazione breve di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del DL50/2017 o qualora intervengano nel pagamento di detto canone e/o corrispettivo, debbono, per tutti gli immobili ad uso abitativo oggetto di contratto di locazione breve concluso per il loro tramite, e, per ogni trimestre oggetto di dichiarazione, presentare un'unica comunicazione trimestrale, ed effettuare il riversamento all'ente, nel rispetto dei modi e termini di cui al presente regolamento e degli ulteriori obblighi previsti. Nella comunicazione trimestrale presentata per tale tipologia di immobili è obbligatorio, sia per quelli conclusi direttamente dalle persone fisiche che per il tramite dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, indicare nel campo note l'identificativo catastale dell'immobile o degli immobili o parte di essi oggetto della locazione breve, l'indirizzo comprensivo del civico, dell'eventuale esponente, interno, scala, ed i dati (nome-cognome e CF) dell'Host(Gestore dell'immobile), anche qualora non vi sia obbligo di registrazione della suddetta tipologia di contratto di locazione. La assenza dell'identificativo/ identificativi, dell'indirizzo completo dei suddetti elementi e dei dati dell'Host, comporta la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al successivo art. 9. Anche per tali soggetti sussiste l'obbligo di presentare una dichiarazione cumulativa nel rispetto delle modalità e termini di cui al precedente comma 3 ter), fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 7) ultimo periodo.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo sulla regolare applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni generali proprie dei tributi, previste dall'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. nonché della l. 160/2019, art. 1 commi 785 e seguenti . L'attività di controllo può prevedere la richiesta di dati e/o notizie o di elementi ritenuti rilevanti, ivi compreso l'invio di questionari, oltre che ai soggetti passivi dell'imposta ed ai gestori delle strutture ricettive, ai soggetti di cui all'art. 4 comma 5 ter del DL. 50/2017, anche ad altri pubblici uffici, in esenzione di spese e diritti nonché l'acquisizione e lo scarico di ulteriori dati di proprietà di altri enti / organismi , necessari per l'attività istituzionale di controllo ed accertamento .

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, dalle altre normative, applicabili, vigenti in materia.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni (artt. 9,16 e 17) previste dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997. Soggiacciono anche alla sanzione di cui al precedente periodo i soggetti individuati dall'art. 4, comma 5 ter, del dl.50/2017 e s.m.i., in quanto responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, qualora incorrano nella suddetta violazione ed anche i gestori delle strutture ricettive a seguito della modifica intervenuta con l'art. 180, comma 3^a del l. DI 34/2020, convertito dalla l. 21/05/2021 n. 69.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale, di cui all'art. 7, c. 2, dei soggetti tenuti per legge e dal presente regolamento, così come per i restanti obblighi amministrativi facenti capo ai medesimi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.. E' fatta salva l'applicazione di eventuali ulteriori sanzioni o procedimenti laddove sia rinvenibile una violazione/illecito punibile ai sensi di altre disposizioni legislative non ricomprese nelle fattispecie descritte nel presente articolo. La comunicazione trimestrale è da intendersi omessa se Non presentata nel rispetto dei termini fissati dal presente regolamento. La comunicazione va presentata anche qualora nel trimestre di riferimento la struttura non abbia avuto ospiti.

4) Per l'omessa presentazione della dichiarazione annuale (cumulativa) da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 150% dell'importo dovuto. Per l'infedele presentazione della dichiarazione (cumulativa) da parte del responsabile del pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. E' ammesso il ravvedimento operoso in tali casistiche in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento generale delle entrate e dalla vigente normativa in materia. Il termine della presentazione della dichiarazione cumulativa relativo all'anno di imposta 2020 coincide con quello di presentazione della dichiarazione cumulativa relativo all'anno 2021 ovvero il 30 giugno 2022, fatto salvo ulteriori differimenti disposti ex lege.

Articolo 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente e le disposizioni regolamentari contenute nel vigente regolamento generale delle entrate e nei relativi allegati.

Articolo 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute ai fini dell'imposta di soggiorno è richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della richiesta di rimborso è disponibile apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale dell'Ente.

2. Nei casi di versamento non dovuto, da parte del gestore della struttura e dei soggetti di cui all'art. 4, del DL 50/2017, comma 5 ter, dell'imposta di soggiorno in alternativa al rimborso, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. I dati relativi alla compensazione effettuata sono da indicare nell'apposito spazio presente nel modulo della comunicazione trimestrale di cui al precedente art. 7 e con l'espressa indicazione che l'importo compensato non è stato richiesto a rimborso. Qualora l'importo da compensare sia superiore o uguale a € 1.500,00, la compensazione non può avvenire automaticamente, ma deve essere autorizzata e concordata preventivamente con l'ufficio comunale competente. Eventuale annotazione della compensazione operata o altre annotazioni se ritenute di utilità anche ai fini dell'attività di controllo nell'anno di imposta potranno essere indicate anche nella dichiarazione cumulativa, sempreché la normativa non ne disponga un espresso divieto.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006, l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi è pari a € 0.49.

Articolo 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

Articolo 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01.06.2013, fatta eccezione per quelle introdotte dall'art. 180, comma 3^a d e 4 el DI n. 34/2020, convertito dalla l. 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i., all'art. 4 del D.lgs. 23/2011 ed all'art. 4 comma 5 ter del dl 50/2017 (convertito dalla l. 21/06/2017n. 96), in materia di responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno, che , per i gestori delle strutture ricettive , in virtù della norma di interpretazione autentica prevista dall'art. 5 quinquies del DI 146/2021 , sono applicabili anche ai casi verificatisi anteriormente al 19 maggio 2020.

1bis. Dal 01.01.2019 e comunque per il primo anno di applicazione delle disposizioni relative alle locazioni brevi delle

unità immobiliari ad uso abitativo stipulate direttamente dalle persone fisiche o per il tramite dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, o che gestiscono portali telematici, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali , per l'effettuazione del versamento dell'imposta riscossa a far data dal 23 agosto 2017 e della contestuale presentazione del mod. 21, per coloro che non vi abbiano ancora provveduto, è stato fissato al 30 gennaio 2019. Per le dichiarazioni/comunicazioni trimestrali successive, relative all'anno 2019 e seguenti, nonché per i relativi versamenti e gli altri obblighi, si dovrà procedere nel rispetto dei modi e tempi previsti dal presente regolamento. E' possibile prevedere con apposito atto convenzionale o aderendo ad appositi accordi nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma 1 bis, modalità operative diversificate per l'attuazione dei relativi obblighi, anche derogando al presente regolamento. Per le modalità e termini della presentazione della dichiarazione cumulativa si rimanda a quanto previsto dal precedente comma 3ter dell'art. 7 in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

2. E' costituito entro il 30.09.2013, un tavolo tecnico composto da soggetti interni all'amministrazione e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative di categoria delle strutture ricettive, presenti sul territorio. Al tavolo tecnico possono essere invitati a partecipare e/o a farne parte, anche rappresentati esterni di altre amministrazioni, quali i rappresentanti della Questura, trattandosi di ente a cui vengono comunicate obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S., le generalità delle persone soggiornanti, alloggiate nelle strutture ricettive del territorio comunale, nonché della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate e/o di altro soggetto esterno la cui partecipazione sia ritenuta di utilità per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente ai fini dell'imposta di soggiorno..

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento tributario, con particolare riferimento ai D.lgs. nn. 471,472 e 473 del 18.12.1997, all'art. 1, commi da 158 a 170 della L. 296/2006 e s.m.i., alla l. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), al vigente regolamento generale delle entrate comunali e sulla riscossione coattiva, al testo unico enti locali (D.lgs. 267/2000), all'art. 4 del DI. 50/2017 e s m i , all'art. 180 comma 3^a e 4 ^adel DI 34/20200 conv. dalla L. n.77/2020, e, comunque , le disposizioni regolamentari e legislative vigenti.